

AIUTO ALL'ESECUZIONE PER I RISARCIMENTI PER DANNI CAUSATI DA GRANDI PREDATORI

Sottoscritto da:

Ufficio della caccia e della pesca
Ufficio della consulenza agricola
Ufficio del veterinario cantonale

Sentito il parere di:

Unione contadini ticinesi

Basi legali e condizioni generali per richiesta di risarcimento	Pag. 2
Sopralluogo e comunicazione	Pag. 4
Valore animali	Pag. 5
Animali gravidi	Pag. 7
Ricerca capi dispersi	Pag. 9
Capi dispersi e non ritrovati	Pag. 10
Spese veterinarie	Pag. 12
Recupero e smaltimento carcasse	Pag. 13
Foraggio aggiuntivo per piccoli ruminanti da reddito	Pag. 14

BASI LEGALI E CONDIZIONI GENERALI PER RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Richiamati:

- la Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986, aggiornata il 1° febbraio 2025, e in particolar modo l'art. 12 e l'art. 13;
- l'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) del 29 febbraio 1988, aggiornata il 1 febbraio 2025, e in particolar modo gli art. 10, 10a, 10b, 10c, 10d;
- la Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici della Repubblica e Cantone Ticino (LCC) dell'11 dicembre 1990, e in particolare l'art. 35
- il Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), stato 12 luglio 2024, e in modo particolare l'art. 65 e l'Art. 66;
- la Legge federale sulle epizoozie (LFE), stato 1° settembre 2023, e in particolar modo l'art. 15 e l'art 15a;
- l'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, stato 1° ottobre 2024, e in particolare l'art 14.

1. Risarcimenti riconosciuti

- 1.1 Il risarcimento per danni causati dai grandi predatori ad animali da reddito è contemplato solo nel caso siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Di conseguenza, animali da reddito proteggibili ma che non sono stati adeguatamente protetti non vengono risarciti, né vengono risarcite eventuali spese accessorie.
- 1.2 Durante la stagione alpestre:
 - a) il risarcimento è riconosciuto solo se al momento della predazione gli animali erano gestiti conformemente a quanto stabilito nel 'piano di protezione per aziende di estivazione', di cui le 'misure di emergenza sono parte integrante', concordato con l'Ufficio della consulenza agricola (UCA);
 - b) il risarcimento viene riconosciuto solo se dopo il primo attacco sono state messe in atto le 'misure di emergenza' stabilite in accordo con l'UCA.
- 1.3 Non vengono risarciti animali che:
 - a) non sono muniti di marca auricolare (fanno eccezione animali appena nati o quei casi in cui orecchie e marche auricolari sono state asportate da predatori o animali spazzini);
 - b) non sono correttamente registrati (entro il termine di 3 giorni stabilito nell'OFE) nella Banca dati sul traffico degli animali (BDTA) e, nei limiti ragionevoli, non si trovano nei pascoli aziendali dell'azienda in cui sono registrati.

2. Eccezioni al punto 1

- 2.1 Nei casi in cui, per motivi di forza maggiore, la proteggibilità delle greggi o di singoli capi è temporaneamente compromessa (es.: abbondanti nevicate o tempeste con cadute di rami o alberi che compromettono l'integrità delle recinzioni elettrificate, cani da protezione che necessitano di cure mediche temporanee e sono quindi impossibilitati al servizio, recinzioni posate a regola d'arte ma divelte dagli animali spaventati, ecc.) gli animali predati sono di principio risarciti.

3. Misure di protezione riconosciute

Le misure di protezione riconosciute sono le recinzioni elettrificate e i cani da guardiania. Nello specifico, sulla base dell'Art. 10b e dell' Art. 10c OCP vale quanto segue:

- 3.1 Caprini e ovini: recinzioni per la protezione dai grandi predatori adeguatamente posate e elettrificate o cani da protezioni delle greggi conformi ai requisiti federali.
- 3.2 Camelidi del nuovo mondo, suini e cervidi d'allevamento: recinzioni adeguatamente elettrificate per la protezione dai grandi predatori.
- 3.3 Bovini e equini: supervisione delle madri e dei loro piccoli al momento della nascita, mantenimento in pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita dei piccoli e rimozione immediata della placenta e dei giovani animali morti.

4. Valutazione delle misure di protezione

- 4.1 L'Ufficio della consulenza agricola (UCA) è responsabile di stabilire l'idoneità delle misure di protezione delle greggi e informare gli allevatori riguardo alle stesse.

SOPRALLUOGO E COMUNICAZIONE

Tenuto conto che una comunicazione tempestiva, accurata e corredata da prove tangibili e inconfutabili è indispensabile per una valutazione oggettiva di ogni evento e del relativo risarcimento. La comunicazione tra le autorità competenti e gli allevatori è così regolamentata:

5. Sopralluogo e verbale

- 5.1 I guardacaccia dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) stilano un verbale in presenza dell'allevatore interessato che lo controfirma. Quest'ultimo ha la possibilità di inoltrare ulteriori osservazioni a quanto accertato e convenuto durante il sopralluogo entro un termine di 5 giorni.
- 5.2 Durante il sopralluogo del guardacaccia:
- a) vengono raccolti elementi oggettivi che aiutano a stabilire le cause della morte degli animali;
 - b) vengono annotate informazioni riguardanti numero di marca auricolare, data di nascita, sesso, stato di gestazione, discendenza particolare di ogni singolo animale morto, ferito o segnalato come disperso;
 - c) viene concordata la necessità di avvalersi di cure veterinarie, di smaltire gli animali morti, di ricercare eventuali capi segnalati come dispersi, di richiedere foraggio supplementare e di scaricare l'alpeggio interessato dalla predazione.
- 5.3 Laddove necessario in caso di situazioni che evolvono *successivamente* a quanto rilevato durante il sopralluogo dal guardacaccia, il verbale viene aggiornato con nuovi elementi che scaturiscono dalla comunicazione tra l'allevatore e il guardacaccia. Si fa, ad esempio, riferimento alla morte di animali feriti durante la predazione o al ritrovamento di animali segnalati come dispersi come conseguenza della predazione. Per motivi di praticità gli aggiornamenti non vengono controfirmati.
- 5.4 Il consulente dell'Ufficio della consulenza agricola:
- a) raccoglie informazioni oggettive sulle misure di protezione adottate al momento della presunta predazione avvalendosi, ad esempio, di fotografie, dichiarazioni, e constatazioni in loco, e redige un rapporto che trasmette all'allevatore;
 - b) concede all'allevatore un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte in merito al rapporto.

6. Comunicazione da parte dell'allevatore che ha subito un danno

- 6.1 È compito dell'allevatore fornire tutte le informazioni necessarie, corredate di prove, di quanto accaduto e della documentazione richiesta entro i termini previsti. In particolare si fa riferimento ai termini previsti ai punti sottoelencati del presente documento (laddove applicabile):
- a) Valore animali: Punto 7.1; 8.1;
 - b) Animali gravidi: Punto 10.3; 11.3; 12.2; 13.2;
 - c) Ricerca capi dispersi: Punto 14.4; 14.5;
 - d) Capi non ritrovati: Punto 16.4; 16.5;
 - e) Spese veterinarie: Punto 18.2; 18.3; 19.1;
 - f) Recupero e smaltimento carcasse: Punto 20.2; 21.2;
 - g) Foraggio aggiuntivo per piccoli ruminanti da reddito: Punto 25.1 lettera b); 25.2 lettera b);
- 6.2 In caso di mancata comunicazione da parte dell'allevatore, le autorità si riservano il diritto di risarcire solo in parte o di non risarcire le perdite subite.
- 6.3 L'allevatore che ha subito un danno e ha ricevuto una decisione di risarcimento ha la facoltà di presentare un reclamo per iscritto contro la medesima, inviando una lettera affrancata o un'email all'UCP entro 15 giorni. La procedura di reclamo è gratuita.

VALORE ANIMALI

In caso di predazioni da parte di grandi predatori (lupo, lince, orso) o sciacallo dorato, sul territorio del Cantone Ticino, che comportano la morte o il ferimento grave di animali da reddito, si applicano le disposizioni enumerate nella presente direttiva, che tengono in particolare conto dell'esigenza di risarcire i danni in modo equo, della difficoltà di reperire le marche auricolari in alcuni casi (soprattutto durante la stagione alpestre) e della necessità di avere un sistema di risarcimento snello e veloce.

7. Principi per la stima del valore di piccoli ruminanti da reddito

- 7.1 Entro 7 giorni dal sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire allo stesso:
- a) per animali senza ascendenza: una lista (cartacea o elettronica) comprendente i numeri delle marche auricolari, data di nascita e sesso di ogni animale ritrovato morto o mortalmente ferito a seguito di una predazione.
 - b) per animali con ascendenza particolare: una copia (cartacea o elettronica) del "Certificato d'ascendenza e produttività (fronte e retro!)" di ogni singolo animale ritrovato morto o mortalmente ferito a seguito di una predazione.
- 7.2 Il valore degli animali è stabilito secondo l'ascendenza, l'età, la produttività e lo stato di gestazione dell'animale usando un calcolatore sviluppato dall'UFAM in collaborazione coi Cantoni e le associazioni di categoria (Federazione svizzera d'allevamento ovino e Federazione svizzera d'allevamento caprino).
- 7.3 In caso di inadempimento a quanto espresso al punto 7.1 verranno assegnati d'ufficio valori medi come specificato al punto 9.3.

8. Principi per la stima del valore di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi

- 8.1 Nel caso di predazione a bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi, una copia (in formato cartaceo o elettronico) dei certificati e passaporto dell'animale deve essere inoltrata al guardacaccia non oltre 7 giorni dalla data del sopralluogo. In caso di inadempimento senza giustificazione verranno assegnati valori d'ufficio.

9. Calcolo degli indennizzi

- 9.1 Per animali senza ascendenza certificata:
- a) vengono definiti indennizzi sulla base di quanto al punto 7.2;
 - b) in assenza della marca auricolare, il valore di un animale viene stabilito sulla base di valori medi in base all'età (< 1 anno vs. adulto), al sesso e allo stato di gestazione dell'animale, come indicato al punto 9.3.
- 9.2 Per animali con ascendenza certificata:
- a) vengono definiti indennizzi sulla base di quanto al punto 7.2;
 - b) salvo casi eccezionali (per es.: totalità del gregge composto da animali con ascendenza certificata, o documentazione fotografica inequivocabile dell'identità dell'animale), l'ascendenza viene riconosciuta solo su presentazione della marca auricolare e dei rispettivi certificati d'ascendenza;
 - c) in mancanza della marca auricolare o prove inequivocabili di ascendenza, il valore è stabilito come descritto al punto 9.3.
- 9.3 Il valore di piccoli ruminanti da reddito per i quali non sia possibile risalire in modo inequivocabile al numero auricolare (es. orecchie asportate da predatori o animali spazzini) e quindi alle informazioni di cui al punto 7.2, è così riconosciuto:

Specie	Capo	Valore (CHF)
Pecora	Agnello (< 12 mesi)	335
	Femmina adulta	350
	Supplemento se gravida	285
	Montone adulto	350
Capra	Capretto (< 12 mesi)	400
	Femmina adulta	400
	Supplemento se gravida	350
	Becco adulto	700

- 9.4 Il valore di equini, bovini, cervidi e camelidi del nuovo mondo viene stabilito dalle autorità di categoria competenti (ad esempio: Swissherdbook) a seguito della presentazione degli incarti elencati al punto 8.1. L'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) si assume i costi per la stima del valore dell'animale fatta dalle suddette autorità competenti.

ANIMALI GRAVIDI

Tenuto conto dell'esigenza di risarcire i danni in modo equo in base allo stato di gestazione di un animale e consapevoli delle difficoltà nel determinare lo stato di gravidanza soprattutto nel caso di carcasse consumate in modo cospicuo, i criteri per determinare lo stato di gravidanza di un animale sono così definiti:

10. Pecore

- 10.1 Dove possibile, lo stato di gestazione di un animale viene determinato in loco durante il sopralluogo del guardacaccia e messo a verbale.
- 10.2 In assenza di chiari segni di gravidanza, vale quanto segue:
- a) Femmine < 1 anno e > 10 anni di età non vengono considerate come gravide;
 - b) Una femmina può venir considerata gravida solo se il gregge comprende anche un ariete (con un rapporto massimo di 30:1) e se l'ariete è stato introdotto nel gregge da almeno 30 giorni;
 - c) Per situazioni che si discostano da quanto indicato al punto b), il numero di femmine considerate gravide viene adeguato in relazione al rapporto dei sessi e al tempo dell'introduzione dei maschi nel gregge.
- 10.3 Entro 7 giorni dal sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire allo stesso prove concrete (ad esempio tramite tabulati BDTA o comprovata tradizione aziendale) dell'introduzione di arieti nel gregge.

11. Capre

- 11.1 Dove possibile, lo stato di gestazione di un animale viene determinato in loco durante il sopralluogo del guardacaccia e messo a verbale.
- 11.2 Considerato che, fatti salvi casi particolari, le nascite avvengono durante i mesi di gennaio-febbraio, in assenza di chiari segni di gravidanza vale quanto segue:
- a) Femmine < 1 anno e > 10 anni di età non vengono considerate come gravide;
 - b) Una femmina può venir considerata gravida a partire da metà agosto a condizione che nel gregge sia presente un becco (con un rapporto massimo di 30:1) da almeno 30 giorni;
 - c) Per situazioni che si discostano da quanto indicato al punto b), il numero di femmine considerate gravide viene adeguato in relazione al rapporto dei sessi e al tempo dell'introduzione dei maschi nel gregge.
- 11.3 Nel caso in cui, per comprovata tradizione aziendale, le nascite e quindi le gravidanze dovessero discostarsi da quanto indicato al punto 11.2, è compito dell'allevatore fornire informazioni a riguardo al guardacaccia entro 7 giorni dal sopralluogo.

12. Bovini, equini, camelidi del nuovo mondo, cervidi

- 12.1 In assenza di chiari segni di gravidanza, è compito dell'allevatore fornire prove concrete che la femmina in questione fosse gravida al momento dell'attacco da parte del lupo.
- 12.2 Possibili gravidanze sono stabilite e notificate durante e non oltre il sopralluogo e la documentazione a riguardo deve essere inviata al guardacaccia entro 7 giorni dal suo sopralluogo.

13. Calcolo degli indennizzi

- 13.1 Il valore di femmine gravide per piccoli ruminanti da reddito è stabilito in base all'ascendenza, all'età e alla produttività dell'animale usando un calcolatore sviluppato dall'UFAM in collaborazione coi Cantoni e le associazioni di categoria (Federazione svizzera d'allevamento ovino e Federazione svizzera d'allevamento caprino). Vale quanto espresso alla voce "Valore animali".

- 13.2 Il valore di femmine gravide di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo, e cervidi è stabilito dalle autorità di categoria competenti (ad esempio: Swissherdbook) a seguito della presentazione dei certificati dell'animale e altri eventuali incarti pertinenti che dovranno essere inviati al guardacaccia entro 7 giorni dal momento del sopralluogo. L'UCP si assume i costi per la stima del valore dell'animale fatta dalle suddette autorità competenti.

RICERCA CAPI DISPERSI

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per la ricerca di capi dispersi è quello di sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori ad animali da reddito di loro proprietà o gestione;

i criteri per un indennizzo per la ricerca dei capi dispersi nei giorni che seguono un attacco sono così definiti:

14. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per la ricerca di capi dispersi a seguito di un attacco predatorio

- 14.1 La necessità di una ricerca di eventuali capi dispersi e la sua durata è stimata durante il sopralluogo del guardacaccia in base alla conformità del territorio, alle informazioni assunte e al numero di animali dispersi.
- 14.2 L'indennizzo per la ricerca di capi dispersi viene considerato di principio per ovini e caprini, ma può essere esteso anche ad altri animali da reddito.
- 14.3 Richieste inoltrate a posteriori senza preavviso e consenso del guardacaccia responsabile non vengono considerate.
- 14.4 Entro 7 giorni dalla fine della ricerca, l'allevatore fornisce al guardacaccia un sintetico resoconto delle ore impiegate per la ricerca, di quanto svolto e una breve descrizione della zona setacciata, in modo da permettere il coordinamento con possibili ricerche future.
- 14.5 Il ritrovamento di capi precedentemente segnalati come dispersi – siano essi vivi, feriti o morti – deve essere notificato immediatamente al guardacaccia responsabile unitamente al numero della marca auricolare del capo ritrovato.

15. Calcolo degli indennizzi

- 15.1 Il risarcimento per ricerca di capi dispersi è riconosciuto con importi forfettari, a prescindere dal numero di persone coinvolte, ed è fissato come segue:

Durata ricerca	Risarcimento (CHF)
1 giorno	200
2 giorni	400
3 o più giorni	600

CAPİ DISPERSI E NON RITROVATI

Tenuto conto che ogni anno, sugli alpeggi, gli animali da reddito possono morire o essere smarriti per svariati motivi; che non è possibile verificare in modo oggettivo se i capi segnalati come dispersi e mai ritrovati siano effettivamente il risultato di un evento predatorio da parte di un grande predatore, o se fossero mancanti prima e/o indipendentemente a tale evento; che di conseguenza un risarcimento per tali animali si basa su un principio di fiducia e su un approccio conciliativo nei confronti dell'allevatore; della decisione del GC;

i criteri per un indennizzo per capi segnalati come *dispersi a seguito di un attacco da parte di un grande predatore e mai più ritrovati* sono validi per un periodo di prova con scadenza 31 dicembre 2026 e sono così definiti:

16. Principi per la richiesta di risarcimento per capi di ovini e caprini segnalati come dispersi a seguito di un attacco da parte di un grande predatore

- 16.1 Animali dispersi per cause non direttamente e oggettivamente attribuibili ad un evento di predazione di un grande predatore non vengono considerati.
- 16.2 Animali di specie diverse da ovini e caprini non sono presi in considerazione, poiché è ragionevole aspettarsi che le carcasse di specie di grandi dimensioni, come bovini ed equini, vengano ritrovate.
- 16.3 Gli animali per cui è richiesto un risarcimento devono essere registrati correttamente nella BDTA e, al momento dell'evento predatorio, devono trovarsi, nei limiti ragionevoli, sui pascoli aziendali dell'azienda in cui sono registrati.
- 16.4 Il numero di marca auricolare di ciascun capo segnalato come disperso a seguito dell'attacco di un grande predatore e non ritrovato deve essere notificato al guardacaccia:
 - a) entro un massimo di 4 giorni dal sopraluogo per greggi di capre munte;
 - b) per greggi di capre non munte o pecore:
 - i. entro un massimo di 7 giorni da sopraluogo per greggi inferiori a 250 capi;
 - ii. entro un massimo di 10 giorni dal sopraluogo per greggi con più di 250 capi.
- 16.5 Ad ogni movimento aziendale (es.: da azienda di base verso azienda di estivazione), l'allevatore deve inviare un resoconto al guardacaccia responsabile, indicando quali animali precedentemente segnalati come dispersi a causa di un attacco da parte di un grande predatore risultano effettivamente ancora mancanti.

17. Pagamento di animali annunciati come dispersi a seguito di un attacco da parte di un grande predatore

- 17.1 Non è previsto un risarcimento per animali segnalati come dispersi a seguito di un attacco da parte di un grande predatore durante il periodo invernale (metà novembre – fine marzo).
- 17.2 Durante il periodo pre e post stagione alpestre, ovvero tra la fine del periodo invernale e il carico degli alpeggi (fa stato la BDTA) e tra lo scarico degli alpeggi (fa stato la BDTA) e l'inizio del periodo invernale, è riconosciuto e risarcito un numero di animali dispersi e *mai più ritrovati* a seguito di un attacco da parte di un grande predatore fino a un massimo del 5% del gregge presente all'inizio di ciascun periodo.
- 17.3 Durante la stagione alpestre:
 - a) sono riconosciuti animali dispersi a causa di un grande predatore *e mai più ritrovati* solo se dopo il primo attacco sono state messe in atto le 'misure di emergenza' stabilite in accordo con l'UCA.

- b) eventuali animali 'inselvaticiti' e lasciati sull'alpe dopo lo scarico vengono sottratti dal numero di capi segnalati come dispersi a seguito di un attacco da un grande predatore, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente quelli originariamente dichiarati dispersi.

17.4 Gli animali segnalati come dispersi a causa dell'azione di un grande predatore *e mai più ritrovati* vengono indennizzati al proprietario come segue:

- a) al 50% del loro valore di riferimento (vedi capitolo Valore animali);
- b) di regola, il pagamento di indennizzi per animali dispersi avviene una volta all'anno a fine anno dopo avere verificato i tabulati BDTA.

SPESE VETERINARIE

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per spese veterinarie è quello di sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori o dello sciacallo dorato ad animali da reddito di loro proprietà;

i criteri per il risarcimento di spese veterinarie a seguito di un attacco da parte di grandi predatori sono così elencati:

18. Principi per la richiesta di ottenimento di indennizzo per spese veterinarie

- 18.1 La necessità di eventuali cure veterinarie ad animali feriti viene decisa tra il guardacaccia e l'allevatore durante il sopralluogo. In caso di opinioni divergenti tra il guardacaccia e l'allevatore, ci si rimetterà al giudizio di un veterinario che avrà pure il compito di decidere se l'animale può essere curato o deve essere abbattuto. L'abbattimento sarà effettuato dal veterinario o dal guardacaccia.
- 18.2 Il ritrovamento di ulteriori animali feriti all'interno del gregge che necessitano di cure veterinarie e che non sono stati identificati durante il sopralluogo deve essere segnalato al guardacaccia, unitamente all'invio di fotografie documentative, di regola entro 3 giorni dalla data del sopralluogo.
- 18.3 Il ritrovamento di animali feriti che durante il sopralluogo del guardacaccia erano stati segnalati come dispersi deve essere notificato tempestivamente al guardacaccia unitamente al numero della marca auricolare e fotografie documentative dell'animale e delle ferite.
- 18.4 Cure veterinarie ad animali sprovvisti della marca auricolare non vengono risarcite (con eccezione di animali appena nati o di palese ferimento alle orecchie).
- 18.5 Le spese veterinarie vengono risarcite tenendo conto del valore commerciale dell'animale curato.

19. Pagamento di indennizzi per spese veterinarie

- 19.1 Entro 7 giorni dal pagamento della fattura emessa dal veterinario, la persona richiedente il risarcimento di cure veterinarie (allevatore o gestore) invia al guardacaccia responsabile una copia della fattura, del giustificativo di pagamento avvenuto e di un rapporto redatto dal veterinario.
- 19.2 Dal rapporto del veterinario si evince: il tipo di animale curato (numero della marca auricolare) e quali cure e/o terapie sono state fatturate.

RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per smaltimento carcasce è quello di:

rimuovere carcasce di animali da reddito che si trovano nei pressi di insediamenti e luoghi facilmente accessibili (es. strade, sentieri, impianti turistici) o che possono causare danni alla salute (es.: vicinanza ad una sorgente/pozzi di captazione per l'AP);

sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori o dello sciacallo dorato ad animali da reddito di loro proprietà o gestione nel trasporto delle carcasce ad un centro di smaltimento;

i criteri per il risarcimento di spese legate al recupero e allo smaltimento di animali morti a seguito di un attacco da parte dei grandi predatori sono così elencati:

20. Principi per la richiesta di indennizzo per smaltimento carcasce

20.1 Lo smaltimento viene discusso e concordato col guardacaccia al momento del sopralluogo.

20.2 Lo smaltimento delle carcasce è effettuato in un apposito centro di raccolta autorizzato e l'allevatore o la persona che si fa a carico dello smaltimento iscrive nelle apposite liste – come da prassi – nome, cognome e numero di animali smaltiti. Una conferma deve venir inviata al guardacaccia non oltre 7 giorni dalla data del sopralluogo.

21. Calcolo degli indennizzi

21.1 L'indennizzo per smaltimento carcasce di ovi-caprini ha un prezzo forfettario ed è così definito:

	Azienda d'estivazione	Azienda di base
1-4 capi	100 CHF/capo	100 CHF (forfait)
5-9 capi	500 CHF (forfait)	200 CHF (forfait)
≥10 capi	700 CHF (forfait)	300 CHF (forfait)

21.2 Casi particolari, quali ad esempio l'uso di un elicottero o il recupero e smaltimento di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi vengono valutati caso per caso previa consultazione col guardacaccia durante il sopralluogo. Se l'uso dell'elicottero dovesse risultare necessario, la fattura e il giustificativo di pagamento vanno inoltrati al guardacaccia responsabile entro 7 giorni dalla data del pagamento.

FORAGGIO AGGIUNTIVO PER PICCOLI RUMINANTI DA REDDITO

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo per piccoli ruminanti da reddito è quello di:

sostenere gli allevatori che hanno subito una predazione da parte del lupo ad animali da reddito (pecore e capre) di loro proprietà;

proteggere, nel corto-medio termine, animali da reddito (pecore e capre) da possibili attacchi da parte di lupi e quindi ridurre il numero di perdite;

disincentivare il lupo dall'intrattenersi in una determinata regione contraddistinta dall'accesso a facili prede (pecore e capre), rimuovendo l'accesso (tramite stabulazione e recinzione) a suddetta fonte di cibo facile;

i criteri per l'indennizzo per foraggio aggiuntivo sono così elencati:

22. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di un attacco da parte del lupo su superfici aziendali (Azienda di base)

22.1 Periodo di foraggiamento invernale:

Durante il periodo di foraggiamento invernale (metà novembre – marzo) non è contemplata la possibilità di far richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo in quanto gli animali sono custoditi in azienda sul fondovalle. Ciò presuppone che siano protetti adeguatamente e regolarmente foraggiati come da prassi durante la stagione invernale.

22.2 Periodo pre e post stagione alpestre:

Durante il periodo compreso tra il periodo di foraggiamento invernale e il carico degli alpeggi (fa stato la Banca dati sul traffico degli animali da reddito; BDTA) e tra lo scarico degli alpeggi (fa stato la BDTA) e l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, l'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di una predazione da parte del lupo può essere richiesto se tutti i punti seguenti sono soddisfatti:

- a) gli animali erano correttamente annunciati e catalogati nella BDTA;
- b) gli animali erano adeguatamente protetti o dichiarati non proteggibili dagli uffici competenti (Ufficio della consulenza agricola, UCA);
- c) durante il periodo per cui viene fatta richiesta di foraggio aggiuntivo, gli animali possono essere gestiti e mantenuti in condizioni protette secondo le direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- d) l'intenzione di avvalersi dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo è discusso e concordato col guardacaccia UCP o col consulente UCA durante il sopralluogo.

Inoltre gli allevatori che non hanno subito perdite dirette ma la cui azienda si trova all'interno dello stesso bacino orografico e in un raggio di 5 km dal luogo dell'attacco ad opera del lupo possono far richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo. Valgono le condizioni sopra elencate alle lettere a) – c), mentre viene riconosciuta una flessibilità di 24 h per quel che riguarda la lettera d).

23. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di scarico anticipato dovuto a predazioni da parte del lupo su superfici alpestri (azienda d'estivazione)

23.1 Durante il periodo alpestre (fa stato la BDTA), possono richiedere un indennizzo per foraggio aggiuntivo come conseguenza di scarico anticipato dell'alpe a seguito di una o più predazioni ad opera del lupo, esclusivamente gli alpeggi in cui tale scarico anticipato è espressamente previsto come *misura di emergenza nel concetto aziendale di protezione del bestiame* stabilito in accordo con l'UCA.

23.2 Lo scarico deve essere concordato in anticipo con le autorità competenti (UCP e UCA) e, salvo eccezioni particolari, può essere accordato se tutti i punti seguenti sono rispettati:

- a) gli animali erano correttamente annunciati e catalogati nella BDTA;

- b) al momento dell'attacco, gli animali erano gestiti come stabilito nel concetto aziendale di protezione del bestiame stabilito con l'UCA;
- c) a scarico avvenuto, gli animali vengono gestiti e mantenuti in condizioni protette secondo le direttive delle autorità competenti (UFAM);
- d) lo scarico avviene dopo la prima predazione, con eccezione di quanto espresso al punto 2.2 lett. b;
- e) l'intenzione di avvalersi dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo è discusso e concordato col guardacaccia UCP o col consulente UCA durante il sopralluogo.

23.3 Alpeggi che non hanno subito predazioni, possono fare richiesta di foraggio aggiuntivo per scarico anticipato se:

- a) sono immediatamente adiacenti (confinanti) e si trovano nel medesimo bacino orografico di un alpeggio che è stato scaricato a seguito di una predazione da parte de lupo;
- b) valgono le condizioni elencate ai punti 23.1 e 23.2 lettere. a), c), d) e e).

24. Foraggio aggiuntivo a scopo preventivo su superfici aziendali o alpestri

24.1 Foraggio aggiuntivo a scopo preventivo, ossia per stabulare o recitare animali e evitare possibili atti predatori, viene risarcito solo allorché espressamente intimato dall'UCP, sentito l'UCA, per fare fronte a una situazione straordinaria. In tal caso:

- a) Se un allevatore decidesse di non seguire tale intimazione, eventuali animali predati dal lupo non saranno risarciti;
- b) L'UCP si riserva il diritto di imporre condizioni di gestione degli animali ad hoc, in base alla situazione straordinaria. Tali condizioni possono scostarsi da quanto elencato al punto 25.

25. Condizioni di gestione durante il periodo per il quale è stato concordato un indennizzo per foraggio aggiuntivo

25.1 Durante il periodo pre e post stagione alpestre, la gestione degli animali per i quali è stata fatta richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo è regolamentata come segue:

- a) Deve cominciare il giorno del ritrovamento dei capi predati;
- b) Entro 7 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire al guardacaccia l'estratto della BDTA indicante l'elenco degli animali per i quali è stato concordato l'indennizzo per foraggio aggiuntivo (fa stato la data del sopralluogo);
- c) È caratterizzata da una prima fase di stabulazione forzata durante i primi 10 giorni alla quale può (ma non deve) seguire una fase di 'gestione più morbida' di 5 giorni;
- d) La necessità di una fase di 'gestione morbida' viene discussa e concordata con l'UCP entro la fine dei 10 giorni di stabulazione forzata;
- e) Durante i 10 giorni di stabulazione forzata, gli animali sono tenuti in stalla con la possibilità di uscire all'aperto all'interno di un perimetro limitato adiacente alla stalla e adeguatamente protetto secondo le direttive dell'UFAM; vigono le norme di detenzione definite nell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- f) Durante i 5 giorni di 'gestione morbida', gli animali possono essere tenuti costantemente (giorno e notte) all'aperto in modo che possano cibarsi parzialmente anche di cibo fresco, ma devono trovarsi in aree adeguatamente recintate e protette con misure conformi alle direttive dell'UFAM e su di una parcella relativamente piccola e facilmente sorvegliabile;
- g) In quei casi dove non sia possibile recitare gli animali e il vago pascolo non è espressamente vietato (fa stato il regolamento comunale), durante i 5 giorni di 'gestione morbida' gli animali possono vagare liberamente durante il giorno (vago pascolo diurno) ma devono essere stabulati (secondo quanto al punto 25.1 lettera e) tra le 16:00 e le 10:00.

- 25.2 La gestione degli animali a seguito di uno scarico anticipato dell'alpe è regolamentata come segue:
- Lo scarico deve cominciare al più tardi 3 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia (deroghe per casi speciali possono essere accordate previa consultazione col personale UCP e UCA);
 - Entro 7 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire al guardacaccia l'estratto della BDTA indicante l'elenco degli animali per i quali è stato concordato l'indennizzo per foraggio aggiuntivo.
 - Considerato che gli animali scaricati saranno mantenuti e gestiti ad una distanza considerevole dal luogo della predazione, essi non devono sottostare a stabulazione forzata ma dovranno essere protetti con misure conformi alle direttive dell'UFAM, ovvero trovarsi in aree recintate e protette, e si applicano i criteri relativi alla 'gestione morbida' su parcelle aziendali.
- 25.3 In caso di inadempimento a quanto stabilito ai punti 25.1 e 25.2:
- Il diritto agli indennizzi per foraggio aggiuntivo decade;
 - Eventuali animali predati non vengono risarciti.

26. Calcolo degli indennizzi

- 26.1 Gli indennizzi vengono calcolati sulla base dei cosiddetti "Libri verdi" di Agroscope che tengono conto di specie, età e stato riproduttivo degli animali per calcolare il volume di foraggio ingerito giornalmente. Gli stessi valori sono stati applicati per l'indennizzo di foraggiamento a seguito di scarico anticipato durante la stagione alpestre 2022 come stabilito dall'UFAM. I criteri sono come segue:
- Tabella esplicativa:

Specie	Età	Ingestione giornaliera in chili di fieno
Pecora	>12 mesi	1.9
	<12 mesi	1.4
Capra	>12 mesi	2.5
	<12 mesi	1.1

- Il prezzo del fieno viene aggiornato in base alle fluttuazioni di mercato.
- L'indennizzo per foraggio aggiuntivo nel caso di vago pascolo diurno (punto 25.1 lett. g) è considerato pari a 1/3 (33%) di quanto riportato nella tabella soprastante.
- Un valore aggiuntivo pari al 10% del foraggio indennizzato e fino ad un massimo di CHF 400.- viene contabilizzato come sostegno al lavoro supplementare e altre perdite dovute ad una gestione particolare.